

ACCORDO 2025-2026 TRA L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA E LA PROVINCIA DI MODENA PER LA GESTIONE TRANSITORIA DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO MIRATO CON SEDE NEL TERRITORIO PROVINCIALE, A GARANZIA DELLA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER IL LAVORO, NELLE MORE DEL POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE IN ATTUAZIONE DEL D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.

TRA

l'Agenzia regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna, con sede legale in Bologna in Via Aldo Moro n. 38 C.F. 91388210378 rappresentata dal Direttore, Dott. _____ ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1620 del 29/10/2015;

e

la Provincia di Modena con sede legale in Viale Martiri della libertà n. 34, rappresentata da _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, con Atto del Presidente della Provincia di Modena n. ____del _____;

VISTI

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 3 della legge del 28 febbraio 1987 n. 56, che pone in capo ai Comuni l'onere della messa a disposizione dei locali necessari per il funzionamento dei CPI;
- il decreto legge del 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge del 28 marzo 2019 n. 26, il cui art. 12 reca disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma di reddito di cittadinanza e che prevede l'adozione di un Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 giugno 2019, n. 74, di adozione del "Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro", quale atto di programmazione e gestione nazionale per l'attuazione del programma del Reddito di Cittadinanza e di individuazione delle risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari, così come modificato dal decreto ministeriale 22 maggio 2020, n. 59;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1996 dell'11 novembre 2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il "Piano Straordinario di Potenziamento dei

centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Emilia-Romagna 2019/2021", così come aggiornata con deliberazione della Giunta regionale n. 810 del 6 luglio 2020 e n. 849 del 20/05/2024;

- la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro del 25 novembre 2020, n. 1672 recante "Parametri e criteri per la ripartizione a favore dei Comuni delle risorse del piano straordinario di potenziamento di cui alla DGR n. 1996/2019 e ss.mm.ii., in attuazione del decreto ministeriale n. 74 del 2019 e ss.mm.ii., ai fini dell'adeguamento delle sedi dei centri per l'impiego dell'Emilia-Romagna";
- il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 1 "Politiche del lavoro" – Investimento 1.1 "Potenziamento dei centri per l'impiego";
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, con il quale quota parte del finanziamento del Piano straordinario di potenziamento dei CPI è stata trasferita a valere sui progetti in essere del predetto Investimento 1.1 della M5C1 del PNRR e sono state stanziati ulteriori risorse per nuovi progetti;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1785 del 23/10/2023, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'"Aggiornamento del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro dell'Emilia-Romagna in merito alle risorse PNRR. Deliberazioni di Giunta regionale n. 1996/2019 e n. 810/2020";
- la decisione di esecuzione (UE) n. 12259-23 del Consiglio ECOFIN dell'08/12/2023 (CID), che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, prevedendo, in particolare, quale target applicabile all'attuazione dei soli interventi infrastrutturali sulle sedi dei CPI, che entro il 30/06/2026 almeno 500 CPI abbiano completato il 100% delle attività previste dai Piani di potenziamento regionali;
- l'ulteriore "Aggiornamento del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro dell'Emilia-Romagna alla luce della revisione

del PNRR approvata con decisione di esecuzione (UE) n. 12259-23 del Consiglio ECOFIN dell'08/12/2023 (CID)", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 849 del 20/05/2024, alla luce della nota Registro Ufficiale 5389 del 18/04/2024, (protocollo Agenzia 18/04/2024.0158514.E) con cui la Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro e l'Unità di Missione PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno approvato, per quanto di rispettiva competenza, la scostamento tra linee di attività ivi previsto, ritenendolo sostanzialmente coerente con il target applicabile all'investimento 1.1 della M5C1 del PNRR;

- l'Accordo ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. 36/2023 per la realizzazione dell'Investimento 1.1 "Piano Potenziamento CPI" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" sottoscritto in data 31/05/2024 (RP n. 40) tra l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Generale delle Politiche Attive del medesimo Ministero, la Regione Emilia-Romagna e l'Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna, a seguito dell'approvazione del relativo schema con deliberazione della Giunta regionale n. 873 del 20/05/2024;
- la "Convenzione tra la Regione Emilia Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro, le Province e la Città metropolitana di Bologna per la gestione dei rapporti intercorrenti a seguito del trasferimento del personale effettuato ai sensi della legge regionale 13 del 2015 e della Legge n.205 del 27 dicembre 2017" allegata alla delibera di Giunta n. 807 del 2018 e prorogata con successiva deliberazione di Giunta n. 2009 del 2019 fino al 31 dicembre 2021;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro del 10/11/2021, n.1309 recante "Approvazione dello schema di Accordo tra l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna e la Provincia di Modena per la gestione transitoria degli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego e degli uffici di collocamento mirato con sede nel territorio provinciale, a garanzia della continuità dei servizi per il lavoro, nelle more del potenziamento infrastrutturale in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii";
- l'Accordo tra l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna e la Provincia di Modena per la gestione transitoria degli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego e degli uffici di collocamento mirato con sede nel territorio provinciale, a garanzia della continuità dei servizi per il lavoro, nelle more del potenziamento infrastrutturale in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii, sottoscritto in data 29/11/2021, conservato agli

Atti dell'Agenzia al Rep 22/2021, con durata prevista per tutto l'anno 2022, rinnovato per gli anni 2023 e 2024;

Tutto quanto sopra visto e premesso, le Parti

CONVENGONO

Di riconoscere che:

- nelle more del potenziamento anche infrastrutturale dei CPI, in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii., in particolare in attesa che le nuove sedi vengano ultimate, occorre garantire continuità ai servizi pubblici per il lavoro, attraverso modalità organizzative condivise volte a garantire la continuità dei servizi e delle forniture strumentali al funzionamento degli uffici collocati nelle attuali sedi.

ART. 1

FINALITA' E OGGETTO

1. Con il presente Accordo, le Parti si impegnano a garantire la continuità dei servizi per il lavoro erogati dai Centri per l'impiego/Uffici del Collocamento mirato del territorio provinciale di Modena, mediante modalità organizzative condivise di gestione dei contratti di servizi e forniture in essere strumentali al funzionamento delle sedi, in attesa che vengano ultimati gli interventi di adeguamento strutturale e funzionale delle nuove sedi in attuazione del citato Piano di potenziamento, la cui conclusione è prevista entro il 30 giugno 2026.
2. L'accordo ha ad oggetto, in particolare, gli approvvigionamenti di servizi e forniture per le seguenti sedi dell'Agenzia:
 - a) CPI/ufficio del CM di Modena, in via delle Costellazioni n. 180;
 - b) CPI di Carpi, in via Lenin n. 135;
 - c) CPI di Mirandola, in via San Martino Carano n. 44/46;
 - d) CPI di Pavullo nel Frignano, in via del Mercato n. 30/32;
 - e) CPI di Sassuolo, in viale XX Settembre 30/a 30/b;
 - f) CPI di Vignola, in via Montanara n. 696.

ART. 2

IMPEGNI A CARICO DELLE PARTI

1. Nelle more del potenziamento infrastrutturale dei CPI/Uffici di CM e del trasferimento di alcuni di questi presso le nuove sedi, al fine di garantire continuità ai servizi per il lavoro, la Provincia di Modena si impegna a proseguire nella gestione dei contratti di servizi e forniture in essere strumentali al funzionamento delle sedi attualmente in uso.

2. In particolare, la Provincia di Modena si impegna ad assicurare continuità, per ciascuna sede oggetto del presente Accordo, agli approvvigionamenti dei servizi e delle forniture di seguito elencati:

- a) utenze;
- b) servizi di manutenzione/gestione impianti (elettrico, idraulico, termico/gestione calore, impianti di montacarico e di ascensore, videosorveglianza);
- c) servizio manutenzione programmata presidi antincendio;
- d) servizi di piccola riparazione/manutenzione edile fabbro serramentista, fognario.

3. Le Parti garantiscono tempestiva e reciproca comunicazione di eventuali situazioni che possano comportare interruzioni o ritardi nell'erogazione dei servizi e delle forniture oggetto del presente articolo. L'Agenzia, in particolare, si impegna a comunicare alla Provincia eventuali criticità riscontrate nella fruizione dei servizi di cui sopra, al fine di attuare congiuntamente opportune azioni correttive.

4. L'Agenzia regionale per il Lavoro si impegna a rimborsare alla Provincia i costi da questa sostenuti in attuazione del presente Accordo, nei termini e secondo le modalità previste all'art. 3.

5. Resta inteso che la titolarità in capo alla Provincia dei contratti di servizi e forniture di cui al comma 2 non determina alcuna responsabilità della medesima per eventuali violazioni degli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., le quali restano a esclusivo carico dell'Agenzia regionale per il lavoro in qualità di datore di lavoro.

ART. 3

MODALITÀ DI RIMBORSO

1. L'Agenzia regionale per il Lavoro si impegna a rimborsare alla Provincia gli oneri da questa sostenuti, in relazione alle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 2, riconoscendo un importo forfettario mensile che, tenuto conto della spesa storica sostenuta per la gestione di ciascuna sede, è di comune accordo tra le parti così determinato:

CENTRO PER L'IMPIEGO/UFFICIO CM	IMPORTO FORFETTARIO MENSILE (€)
Modena	20.000,00
Sassuolo	1.000,00
Carpi	1.000,00

Vignola	750,00
Mirandola	750,00
Pavullo	750,00

2. L'importo forfettario mensile di cui alla tabella precedente sarà riconosciuto alla Provincia a partire dall'1/1/2025 fino alla presa in carico della gestione dei servizi e delle forniture da parte dell'Agenzia conseguente all'effettivo trasferimento degli uffici territoriali nelle nuove sedi ovvero, in relazione alla sola sede del CPI di Vignola, fino al termine dei lavori di riqualificazione ivi previsti.

3. Alla liquidazione ed erogazione del rimborso di cui al precedente comma, l'Agenzia regionale per il lavoro provvederà con atti formali adottati dal Dirigente del Servizio Ragioneria e Bilancio.

4. Il rimborso forfettario sarà versato alla Provincia con le seguenti modalità:

a) la prima tranche a titolo di acconto, pari ad euro 200.000,00, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;

b) la seconda tranche a saldo, pari alla differenza tra il rimborso complessivamente dovuto alla Provincia di Modena per il biennio 2025-2026 ai sensi del presente articolo e la prima tranche versata a titolo di acconto, entro il 31/12/2026, o comunque entro 60 giorni dal subentro da parte dell'Agenzia nella gestione di tutti gli uffici pubblici per il lavoro del territorio provinciale.

ART. 4

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Il presente accordo ha una durata di 24 mesi, a decorrere dall'1/1/2025.

2. L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno due mesi prima della data di scadenza.

Art. 5

REGISTRAZIONE SOTTOSCRIZIONE SPESE E ONERI FISCALI

1. Il presente Accordo, redatto in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro".

Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 16/1/1972, n. 642.

2. Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da tutte le Parti ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate. Gli effetti giuridici dell'Accordo decorrono dalla data di comunicazione tramite PEC a tutti i contraenti dell'avvenuta sottoscrizione.

per l'Agenzia regionale per il Lavoro

per la Provincia di Modena

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente